

Titolo II - Rapporti Etico-Sociali

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

La storia

Il dibattito sull'art. 29 si concentrò su un emendamento al secondo comma che chiedeva all'Assemblea di approvare il principio dell'**indissolubilità del matrimonio**. In aula si scontrarono due orientamenti: il primo favorevole a sancire l'indissolubilità del matrimonio come tutela per l'istituto della famiglia e per impedire l'eventuale introduzione del divorzio; il secondo contrario a proclamare in quanto non vi erano i presupposti politici per giustificare un simile provvedimento (durante la discussione nessun costituente prese la parola per proporre o difendere il divorzio). L'Assemblea votò a scrutinio segreto la soppressione dell'emendamento con 194 voti a favore e 191 contrari.

Altra questione assai discussa fu la definizione di famiglia come «**società naturale**». Il relatore Camillo Corsanego (Democrazia cristiana) spiegò il senso della definizione evidenziando «la preesistenza del diritto originario e imprescrittibile che ha la famiglia per la sua costituzione, finalità e difesa» e sostenendo che lo Stato «non crea questo diritto che è preesistente, ma lo riconosce, lo tutela e lo difende».

Il commento

L'articolo riconosce alla famiglia una posizione preminente all'interno della società. Il riconoscimento giuridico della famiglia avviene attraverso l'istituto del **matrimonio**, che può essere **civile** (celebrato presso il municipio dal sindaco o da un suo rappresentante) o **concordatario** (con una cerimonia religiosa che rispetta il diritto canonico ed è riconosciuta dallo Stato).

Come abbiamo visto, i costituenti decisero di non introdurre l'indissolubilità del matrimonio nella Costituzione: ciò ha consentito l'approvazione di una legge che consente il **divorzio** (confermata nel 1974 dall'esito di un referendum). Il secondo comma, inoltre, ha permesso la **riforma del diritto di famiglia** (1975), che ha modificato il Codice civile del 1942, che prevedeva un modello familiare in cui l'autorità del capofamiglia prevaleva sulla volontà della moglie e dei figli.

Fra le novità introdotte vi sono la soppressione dell'istituto della dote, la sostituzione della patria potestà con la patria parentale (spettante in ugual misura al padre e alla madre), l'abolizione della potestà maritale (della prevalenza, cioè, del marito sulla moglie), il principio di reciproca fedeltà fra i coniugi.